



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 15

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

LORO SEDI

Resp. Proced.: Dr.ssa Cecilia D'Addio

Resp. Istrut.: Dr.ssa L.R. Di Adamo

OGGETTO: Progetto
interoperabilità – messa in
produzione nuovo sistema AUN.

In relazione allo stato di avanzamento della messa in produzione degli Albi Unici Nazionali si ritiene opportuno portare all'attenzione dei dipendenti/operatori degli Ordini le principali novità introdotte con il Regolamento “Gestione sistema anagrafe Albo Unico Nazionale medici chirurghi Albo Unico Nazionale odontoiatri” che si allega alla presente come di seguito elencate.

1. Il “sistema anagrafe” è stato impostato creando due Albi Unici Nazionali uno per i medici e uno per gli odontoiatри.
2. Gli AUN sono divisi in più sezioni, quella ordinaria a cui si aggiungono più sezioni speciali (le sezioni speciali per i professionisti persone fisiche: professionisti di lingua tedesca, medici di bordo e professionisti con esercizio temporaneo, la sezione speciale STP per le persone giuridiche).
3. Allo stato dell'arte per quanto concerne i dati relativi agli elenchi e registri tenuti dagli Ordini territoriali saranno acquisiti dagli AUN solo quelli concernenti i professori universitari di cui all'art.11 DPR 382/80. Per tutti i dati degli elenchi e registri che gli OMCEO potranno continuare a mantenere sarà necessario predisporre un apposito regolamento che garantisca la diffusione di dati coerenti e omogenei sul territorio nazionale come specificato dal comma 2 dell'art.9 del Regolamento su menzionato.
4. La procedura del trasferimento è stata disciplinata ai sensi dell'art.11 del Regolamento per superare la problematica delle dupliche contestuali iscrizioni negli AUN applicando il principio della



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

pubblicazione e visualizzazione dell'iscrizione più recente.

Per quanto attiene il set dei dati che si allegano alla presente come modificati per il nuovo sistema di seguito sono elencate le principali novità.

a) ID ANPR, chiave primaria di identificazione nell'Albo Unico. L'introduzione dell'ID ANPR (Identificativo Univoco dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) come chiave di scambio dati tra le Pubbliche Amministrazioni (PA) risponde a una precisa esigenza di sicurezza informatica e tutela della privacy, fortemente voluta dal Garante per la Protezione dei Dati Personalini. L'ID ANPR è di un codice alfanumerico associato in modo univoco a ogni cittadino censito in ANPR.

A differenza del Codice Fiscale, l'ID ANPR è:

- a. **Asemantico (Non parlante):** È una stringa generata casualmente dal sistema. Leggendo l'ID ANPR, non è possibile ricavare alcuna informazione sul cittadino (né nome, né età, né provenienza).
- b. **Anonimo/Pseudonimizzato:** Se un attaccante intercettasse una comunicazione tra due PA contenente solo l'ID ANPR, non potrebbe associarlo a una persona fisica senza avere accesso al database centrale ANPR (che funge da tabella di decodifica).
- c. **Immutabile:** Il Codice Fiscale può cambiare (caso di omonimia, cambio di nome/sesso, errori di trascrizione), creando disallineamenti tra i database. L'ID ANPR, essendo slegato dai dati anagrafici, rimane per sempre lo stesso, garantendo la continuità dello storico del cittadino.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

In caso il Professionista non sia censito in ANPR, l’Albo unico alla prima trasmissione trasmetterà un codice sostitutivo che l’Ordine utilizzerà nelle comunicazioni Albo Unico/Albo territoriale.

- b) Nella tabella Causali cancellazioni è opportuno evidenziare che al fine di garantire la trasparenza dello status dei professionisti il radiato rimane visibile con l’annotazione “radiato” per 5 anni e non è più visibile dopo che siano decorsi 5 anni dalla data di inizio sanzione.
- c) I dati relativi alle schede “master”, “dottorati” e “perfezionamento” allo stato attuale non vengono acquisiti dalla FNOMCeO atteso che necessitano di un apposito regolamento al pari dei dati relativi agli elenchi/registri di cui al punto 3.
- d) Rispetto ai dati relativi alle sanzioni sono state predisposte due schede la prima concernente le sanzioni disposte dalle Commissioni d’Albo conseguenti a un procedimento disciplinare la seconda concernente le sanzioni di diritto e amministrative comminate da altre autorità ovvero da disposizioni di legge.
- e) Particolare attenzione deve essere riservata al punto 6 della Tabella della scheda “sospensioni di diritto” ove vengono riportati i dati delle sospensioni limitate ad una o più attività del professionista in cui il campo testuale presente deve essere popolato manualmente riportando esattamente il dispositivo stabilito nel provvedimento dal giudice.
- f) Rispetto alle STP relativamente ai provvedimenti disciplinari è stata mantenuta la stessa struttura predisposta per le persone fisiche.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Gli uffici della FNOMCeO rimanendo a disposizione
per ulteriori chiarimenti siano necessari.

Si coglie l'occasione per inviare i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.3

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582